

ORDINANZA SINDACALE

N° 89 del 06-04-2021

IL SINDACO

OGGETTO: MISURE PREVENTIVE PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA "COVID-19" – TEMPORANEA SOSPENSIONE DEI DIVIETI DI SOSTA ISTITUITI PER LA PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA E REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA DISCO SUL TERRITORIO COMUNALE

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e 31 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazione, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazione, dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità del sistema di allerta COVID, nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazione, dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

Visto decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta" con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2 sono state applicate, per un periodo di quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa»;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della Regione Lombardia;

Dato atto che l'art. 40 del DPCM 2 marzo 2021 dispone misure di prevenzione quali "E' vietato ogni spostamento in entrata o uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità ovvero per motivi di salute.;

Considerato che le norme specificate pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni del Comune di Cernusco sul Naviglio ed allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere temporaneamente la validità dei **DIVIETI DI SOSTA** per la pulizia meccanica della strada istituiti con Ordinanza n. 80/2021 del 26 marzo 2021 al fine di favorire la sosta e l'utilizzo dei parcheggi da parte della cittadinanza con l'obiettivo di favorire l'osservanza di quanto imposto quale obbligo di evitare qualsiasi spostamento;

Ritenuto, inoltre, necessario sospendere la regolamentazione a **ZONA DISCO** istituita in tutte le aree di parcheggio e negli stalli di sosta presenti sul territorio comunale al fine di favorire la sosta e l'utilizzo dei parcheggi da parte della cittadinanza con l'obiettivo di consentire l'osservanza di quanto imposto quale obbligo di evitare qualsiasi spostamento

Ravvisato pertanto che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi sovraordinati al Comune di Cernusco Sul Naviglio e che quanto di seguito ordinato non si colloca nelle misure contrastanti alle già in vigore norme in argomento, giusto disposto dall'Art. 3 del D.L. 19/2020.

Richiamato i commi IV e VI, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- **DI SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE, dal giorno 07 aprile 2021** e sino a quando saranno applicate al territorio della Regione Lombardia le misure della c.d. «zona rossa», i divieti di sosta per la pulizia meccanica della strada contenuti nell'Ordinanza n. 80/2021 del 26 marzo 2021 pur mantenendo attivo il servizio di spazzamento meccanizzato della strada;

- **DI SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE, dal giorno 07 aprile 2021** e sino a quando saranno applicate al territorio della Regione Lombardia le misure della c.d. «zona rossa», la regolamentazione a **ZONA DISCO** istituita in tutte le aree di parcheggio e negli stalli di sosta presenti sul territorio comunale.

DISPONE

Che sia data pubblicità della presente ordinanza mediante l'affissione mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network, a cura dell'Ufficio Comunicazione Comunale;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line;

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Cernusco Sul Naviglio;

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Milano;

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di **60 giorni** dalla pubblicazione, all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

IL SINDACO
ZACCHETTI ERMANNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i